DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE Ufficio I - Affari Generali

333-A/9806.B.1.1

Roma, 9 agosto 2004

PALERMO

OGGETTO: Certificati medici.

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUR PRESSO IL VATICANO	EZZA <u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUR PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	EZZA <u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUR PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	EZZA <u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUR PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PALAZZO CHIGI	EZZA <u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>S E D E</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA	

SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADAI	
	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA SEDI	<u>LORO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVI	ARIA LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STA	TO <u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI POLIZIA DI STATO	DELLA <u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI ST	ATO LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.

LORO SEDI

Il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali, ha riordinato in un organico testo normativo la disciplina del trattamento dei dati personali a garanzia del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato. Le disposizioni in essa contenute sono finalizzate a regolare le modalità del trattamento ed i requisiti dei dati, in modo da ridurre i rischi connessi alla raccolta, conservazione ed elaborazione degli stessi. Relativamente ai dati sensibili, la normativa introduce delle garanzie ulteriori per una migliore protezione e riservatezza del dato tanto da richiedere per la legittimità del loro trattamento una norma di legge che l'autorizzi ed una serie di cautele procedurali idonee a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

Con particolare riferimento ai dati relativi alla salute, si rende necessario adottare un sistema che confini il dato nell'ambito di ristrettezza maggiormente perseguibile, al fine di conformarne il trattamento ai principi consacrati nel Codice.

Pertanto, a tutela della riservatezza dei dipendenti interessati, risulta indispensabile adottare determinate misure per il trattamento dei dati personali contenuti nei certificati medici inerenti i periodi di temporanea inidoneità del personale della Polizia di Stato.

La procedura attualmente in vigore, disciplinata dall'art. 61 del D.P.R. n. 782/1985, prevede che il personale della Polizia di Stato che non sia in condizioni di prestare servizio può scegliere di farsi rilasciare apposita certificazione dal medico curante per poi inoltrarla all'ufficio di appartenenza oppure recarsi presso la sala medica del reparto da cui dipende. Nel primo caso deve provvedere ad inviare al proprio ufficio apposita certificazione che sarà successivamente sottoposta vaglio del medico della Polizia ovvero, in alternativa, recarsi dal sanitario della propria Amministrazione per farsi convalidare quanto certificato dal medico curante.

In entrambi i casi, deve avvisare tempestivamente l'ufficio di appartenenza, precisando se intenda essere collocato in congedo straordinario o in aspettativa.

All'iter brevemente ricordato devono essere apportate delle indispensabili modifiche in osservanza al principio in base al quale il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato soltanto dai soggetti incaricati dello specifico trattamento (artt. 8 e 9 della legge n. 675/1996 confermati ora dall'art. 30 e, con particolare riferimento al trattamento dei dati in ambito sanitario, dall'art. 85, comma 4) del d.lg. n. 196/2003).

Sicché, sia per le ipotesi sopra delineate che rappresentano la problematica di maggiore rilevanza, sia per quelle riconducibili alle attività più specificamente tipiche degli uffici sanitari della Polizia di Stato, entrambe consistenti nella quasi totalità dei casi nella rilevazione e trattamento di dati personali inerenti allo stato di salute, occorre, preliminarmente, prevedere che la gestione del dato relativo allo stato di salute sia effettuato soltanto tra soggetti incaricati dello specifico trattamento. A tal fine è indispensabile che le SS.LL., mediante provvedimenti formali, procedano alla designazione delle persone fisiche abilitate alle operazioni di trattamento nonché all'individuazione dell'ambito del trattamento consentito alle persone medesime.

Il trattamento dei dati sulla salute resta così circoscritto solo a quegli uffici per i quali la conoscenza del dato risulta indispensabile e, in tale ambito, al personale dipendente formalmente incaricato.

Quanto agli uffici sanitari impegnati nel trattamento di tali dati, il relativo personale è, com'è noto, soggetto all'osservanza di un rigoroso segreto oltre che al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il dipendente che abbia comunicato il proprio stato di malattia deve trasmettere, entro breve termine, il certificato medico completo di diagnosi e prognosi all'ufficio di appartenenza, corredato della domanda di congedo straordinario o di aspettativa. Il medesimo può avvalersi anche del sistema del doppio certificato, presentando in busta chiusa il certificato recante sia il provvedimento medico-legale che la diagnosi dell'infermità eventualmente riscontrata, e contestualmente un altro, privo di dati sensibili, indicante esclusivamente la prognosi.

In entrambe le circostanze, l'ufficio di appartenenza del dipendente provvederà, per il tramite di personale formalmente designato a trattare i dati relativi allo stato di salute, ad inoltrare, con tempestività, la certificazione medica alla competente Sala Medica della Polizia di Stato per i provvedimenti del caso, adottando le misure idonee a garantire la riservatezza del dato, anche apponendo sulla busta chiusa la dicitura "Contiene dati relativi alla salute" o "Contiene dati sensibili" o simili, in modo che sia evidente, per l'ufficio ricevente, che la busta deve essere aperta solo dal personale incaricato del trattamento.

Esaminata e vistata la certificazione medica, la Sala Medica, anche nel caso in cui i certificati medici siano emessi direttamente dai Medici della Polizia di Stato, provvede a trasmettere la documentazione al competente Ufficio del personale onde consentire l'adozione dei necessari provvedimenti in materia di stato giuridico del personale.

E' evidente che anche in tale ultimo caso dovranno essere adottate le cautele sopradescritte, indispensabili a tutelare la privacy del dipendente.

Le suesposte misure di adeguamento delle procedure di trattamento dei dati relativi allo stato di salute dei dipendenti hanno lo scopo di confinare nell'ufficio sanitario e nell'ufficio del personale la conoscenza del dato sensibile e, in tali ambiti, di garantire l'adempimento degli specifici obblighi imposti in materia di gestione e conservazione di queste informazioni, anche sotto il profilo delle misure di sicurezza (gestione separata dei dati sulla salute e utilizzo di idonee tecniche di cifratura previste dall'art. 22 del d.lg. n. 196/2003 e adozione di misure di sicurezza adeguate e minime previste dagli artt. 31 -36 del Codice e dal disciplinare tecnico).

Ciò posto, codesti Uffici provvederanno ad adottare, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, ogni iniziativa volta ad attuare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, impartendo istruzioni finalizzate anche ad una generalizzata sensibilizzazione del personale, anche attraverso una riorganizzazione del lavoro, che garantisca il superamento di un approccio meramente formale e burocratico con la materia, in modo da rendere concreta ed effettiva la tutela dei dati sensibili.

Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza De Gennaro